

Regolamento per il servizio pubblico delle autovetture da piazza

Approvato con delibera C.C. n° 59 del 22.04.1980.
Modificato con delibera C.C. n° 3 del 30.01.06
Modificato con delibera C.C. n. 53 del 7.7.2008
Modificato con delibera C.C. n. 6 del 26.1.2009

Sommario

CAPO I NORME GENERALI	3
Art. 1 Servizio pubblico con autovetture da piazza.....	3
Art.2 Disciplina del servizio.....	3
Art.3 Disposizioni generali per l'esecuzione del servizio	3
Art.4 Commissione consultiva	3
Art.5 Licenze di esercizio e licenze di conducente	4
CAPO II LICENZE DI ESERCIZIO	5
Art.6 Personalità delle licenze di esercizio	5
Art.7 Condizioni per l'esercizio del servizio.....	5
Art.8 Assegnazione licenze di esercizio con guida personale	5
Art.9 Requisiti per l'assegnazione delle licenze di esercizio con guida personale	5
Art.10 Titolo di preferenza	5
Art.11 Condizioni per la trasferibilità della licenza di esercizio con guida personale	6
Art.12 Cambio di indirizzo.....	6
Art.13 Rinnovo della licenza di esercizio a causa di morte.....	6
Art.14 Esercizio temporaneo della licenza con guida personale a mezzo di altro conducente	7
Art.14 bis Seconda guida	8
Art.14 ter Collaborazione familiare	8
Art.15 Casi particolari di trasferibilità della licenza con guida personale	9
CAPO III DISCIPLINA E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	10
Art.16 Inizio del servizio.....	10
Art.17 Visita di controllo.....	10
Art.18 Modalità per le visite di controllo	10
Art.19 Località di parcheggio delle autopubbliche fuori servizio	11
Art.20 Turni di servizio degli autoveicoli e dei conducenti - Ferie e riposi settimanali.....	11
Art.21 Autovetture in circolazione	11
Art.22 Stazionamento delle autopubbliche in turno di servizio	11
Art.23 Posteggi e turni di servizio delle autovetture.....	11
Art. 24 Tariffe.....	12

Art. 25 Tassametro.....	12
Art. 26 Richieste di servizio - Obblighi e facoltà del conducente.....	12
Art.27 Autopubbliche fuori servizio.....	13
Art. 28 Prezzo del servizio e diritto al pagamento.....	13
CAPO IV LICENZE COMUNALI DI CONDUCENTE.....	15
Art.29 Condizioni per il rilascio della licenza di conducente.....	15
Art.30 Condizioni per il rilascio della licenza di conducente.....	15
Art. 31 Rinnovo della prova di idoneità.....	15
Art. 32 Cambio di indirizzo.....	15
CAPO V COMPORTAMENTO IN SERVIZIO DEI CONDUCENTI.....	16
Art. 33 Doveri dei conducenti in servizio.....	16
Art. 34 Atti vietati ai conducenti.....	16
Art. 35 Obblighi dei conducenti all'inizio della corsa.....	16
Art. 36 Obblighi dei conducenti durante la corsa.....	16
Art. 37 Obblighi dei conducenti al termine della corsa.....	17
CAPO VI UTENTI DEL SERVIZIO.....	18
Art. 38 Doveri degli utenti del servizio.....	18
Art. 39 Atti vietati agli utenti del servizio.....	18
CAPO VII RITIRO DEI CONTRASSEGNI E DELLE LICENZE.....	19
Art.40 Ritiro dei contrassegni e della licenza di esercizio.....	19
Art.41 Ritiro cautelativo della licenza di conducente.....	19
CAPO VIII SANZIONI.....	20
Art.42 Sospensione della licenza di esercizio e di conducente.....	20
Art.43 Sospensione cautelare della licenza di esercizio.....	20
Art.44 Revoca della licenza di esercizio.....	20
Art.45 Revoca della licenza di conducente.....	20
Art.46 Decadenza della licenza di esercizio.....	21
Art.47 Decadenza della licenza di conducente.....	21
Art.48 Effetti della revoca e della decadenza della licenza di conducente.....	21
CAPO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....	22
Art.49 Priorità assegnazione licenze di esercizio ai titolari delle 38 autorizzazioni provvisorie.....	22
Art.50 Casi particolari di trasferibilità.....	22
CAPO X DISPOSIZIONI FINALI.....	23
Art.51 Perentorietà dei termini.....	23
Art.52 Licenza di esercizio di autopubblica di scorta.....	23

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 Servizio pubblico con autovetture da piazza

Per servizio pubblico di autovetture da piazza si intende quello che viene esercitato con autovetture munite di targa ciascuna numerata con numeri dispari progressivi e con la dicitura "Servizio pubblico" (Art.105 - 1° comma - R.D. 08.12.1933, n.1740) secondo il modello fissato dall'Amministrazione Comunale. Lo stesso numero progressivo deve essere visibilmente applicato all'interno della vettura.

Detto servizio consiste nel trasporto di persone con autovetture stazionanti, a disposizione del pubblico, nei posteggi e nelle località stabiliti dal Comune ; da parte degli esercenti del servizio pubblico (TAXI), muniti di licenza ai sensi dell'art.5 del presente Regolamento.

Art.2 Disciplina del servizio

Il servizio pubblico con autovetture da piazza, nell'ambito del territorio di questo Comune, è disciplinato oltre che da leggi, Regolamenti e Ordinanze, dalle disposizioni del presente Regolamento.

La sorveglianza del servizio è affidata alla Vigilanza Urbana e agli organi competenti per legge.

L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per l'esecuzione di tale servizio.

Art.3 Disposizioni generali per l'esecuzione del servizio

Il Consiglio Comunale determina il numero delle autovetture destinate al servizio pubblico da piazza. La Giunta Comunale, sentita la Commissione Consultiva di cui all'art.4 del presente Regolamento, fissa i criteri di concessione, il tipo delle autovetture nonché le caratteristiche di carrozzeria, i tipi di tassametro, gli orari di servizio, le località di posteggio ed ogni altra prescrizione ritenuta utile ai fini del servizio.

Art.4 Commissione consultiva

E' costituita una Commissione Consultiva con l'incarico di esprimere pareri su tutte le questioni riguardanti l'interpretazione e l'applicazione del presente Regolamento, nonché i criteri per il rilascio delle licenze.

La Commissione è composta :

- | | |
|---|------------|
| 1. dal Sindaco o suo delegato | Presidente |
| 2. dal Comandante dell'Ufficio di Vigilanza Urbana | membro |
| 3. da 1 geometra dell'Ufficio Tecnico Comunale | membro |
| 4. da 1 rappresentante del Sindacato CGIL | membro |
| 5. da 1 rappresentante del Sindacato CISL | membro |
| 6. da 1 rappresentante del Sindacato UIL | membro |
| 7. da 1 rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali locali esistenti | membro |
| 8. da 2 rappresentanti della maggioranza | membri |
| 9. da un rappresentante della minoranza | membro |
| 10. da 1 impiegato dell'Ufficio Licenze, con funzioni di : | Segretario |
- ed è incaricata di formulare pareri su tutte le questioni riguardanti l'interpretazione e l'applicazione del presente Regolamento.

La Giunta Comunale procede alla nomina dei membri della Commissione su designazione diretta degli Enti e degli Organismi interessati, i quali indicheranno, oltre al rappresentante effettivo, la persona che potrà sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Il parere della Commissione non è vincolante.

La Commissione si rinnova alla scadenza del Consiglio Comunale e tutti i suoi membri sono rieleggibili.

Art.5

Licenze di esercizio e licenze di conducente

L'esercizio del servizio pubblico con autovetture da piazza è subordinato ad autorizzazione Comunale (Licenza di esercizio).

L'attività di conducente di autoveicoli per il servizio pubblico da piazza è subordinata ad autorizzazione comunale (Licenza di conducente).

Il numero delle licenze di conducente è stabilito con provvedimento della Giunta Municipale, sentita la Commissione Consultiva, esclusivamente in funzione del normale espletamento del servizio.

Le licenze comunali di esercizio e di conducente sono rilasciate dal Sindaco e ogni anno dovranno essere sottoposte a vidimazione presso l'Ufficio Auto Pubbliche.

CAPO II LICENZE DI ESERCIZIO

Art.6 Personalità delle licenze di esercizio

Le licenze di esercizio per il servizio pubblico delle autovetture da piazza implicano l'obbligo della guida personale.

La guida a mezzo di conducente è consentita soltanto nei casi previsti dal presente Regolamento.

Art.7 Condizioni per l'esercizio del servizio

Per l'esercizio del servizio il titolare della licenza deve dimostrare di essere proprietario dell'autovettura e di avere stipulato assicurazioni per la responsabilità civile e contro i rischi a persone, animali e cose trasportate, secondo le vigenti disposizioni di legge e le eventuali ulteriori prescrizioni dettate, al riguardo, dalla Giunta Municipale.

Art.8 Assegnazione licenze di esercizio con guida personale

Il Sindaco rilascia le licenze di esercizio unicamente per la guida personale ed in numero di una per persona sulla base delle apposite graduatorie.

Art.9 Requisiti per l'assegnazione delle licenze di esercizio con guida personale

Le nuove licenze, e tutte le altre comunque disponibili, sono conferite mediante concorso e tassisti conducenti in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso :

- a) età non superiore a 60 anni ;
- b) cittadinanza italiana ;
- c) non essere in stato di interdizione dai pubblici uffici ;
- d) esenzione - nell'ultimo quinquennio - da condanna a pene detentive per reati connessi alla circolazione e all'uso di autoveicoli ;
- e) residenza nel Comune di Peschiera Borromeo in altro Comune della Provincia ;
- f) non titolarità in passato di licenza trasferita o conferita a cooperativa. Coloro nei cui confronti sia stata dichiarata la revoca o la decadenza di licenza di esercizio, potranno richiedere una nuova assegnazione di licenza dopo il decorso di un quinquennio dalla data dell'intervenuta revoca o decadenza ;
- g) non titolarità contemporanea di altra autorizzazione o concessione amministrativa e, comunque, non svolgimento con carattere di continuità e professionalità di altra attività.

Art.10 Titolo di preferenza

Costituisce titolo preferenziale per la concessione della licenza comunale d'esercizio, la guida personale, l'effettiva residenza nel Comune di Peschiera Borromeo, l'anzianità di servizio di conducente di autoveicoli da piazza in Peschiera Borromeo, la specifica professionalità del richiedente desunta dal regolare esercizio di fatto del servizio da piazza espletato alle dipendenze di terzi o per conto proprio, nonché i titoli di preferenza stabiliti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la concessione di pubblici impieghi.

Art.11

Condizioni per la trasferibilità della licenza di esercizio con guida personale

I titolari di licenza di conducente possono ottenere, per trasferimento da parte di altro titolare, l'intestazione di una licenza di esercizio con guida personale alle seguenti condizioni :

1. aver prestato servizio effettivo nella Provincia di Milano per almeno sei mesi - anche in modo non continuativo - in qualità di tassista dipendente ;
2. essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c), d), e) e g) dell'art.9 ;
3. non essere stati, nel quinquennio precedente, titolari di licenza di esercizio revocata, dichiarata decaduta, conferita ad una cooperativa, ovvero trasferita ad altro soggetto.

In ogni caso il trasferimento non può essere concesso qualora la licenza di cui trattasi abbia formato oggetto, nel quinquennio precedente, o di assegnazione da parte dell'Amministrazione ovvero di cambio di titolarità.

Art.12

Cambio di indirizzo

Il titolare di licenza di esercizio ha l'obbligo di comunicare, entro il termine di 15 giorni, le variazioni di indirizzo alla Vigilanza Urbana, Ufficio Traffico e Viabilità.

Art.13

Rinnovo della licenza di esercizio a causa di morte

La licenza di esercizio con guida personale è rinnovata nell'ordine e alle condizioni di seguito indicati, esclusivamente a favore delle persone indicate nel presente articolo, purché gli interessati ne facciano richiesta all'Amministrazione Comunale entro 90 giorni dalla data del decesso del titolare.

1) Coniuge

Il coniuge superstite senza prole ha facoltà, entro due anni dalla data del decesso del congiunto, di conseguire la licenza comunale di conducente ed esercitare personalmente ed effettivamente il servizio. Qualora il coniuge superstite non possa o non voglia avvalersi di tale facoltà, può, entro il predetto termine, chiedere il trasferimento ad altro soggetto che abbia i requisiti previsti dal presente Regolamento per conseguire la titolarità di licenza d'esercizio.

La licenza d'esercizio rientra nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale per inutile decorso del termine del biennio senza che il coniuge si sia avvalso delle facoltà di cui ai commi precedenti.

2) Coniuge con figli minori e/o inabili

Il coniuge superstite con figli minori e/o maggiori inabili a proficuo lavoro a carico, ha le facoltà previste al punto 1), da esercitare nei limiti ivi indicati, anche nell'interesse dei figli.

3) Coniuge con figli maggiorenni

Nell'ipotesi che oltre al coniuge vi siano figli maggiorenni abili a proficuo lavoro che abbiano compiuto i 21 anni, la licenza di esercizio potrà essere - a richiesta del coniuge - intestata anche al figlio maggiorenne che, entro l'anno dalla morte del titolare, consegua la licenza comunale di conducente e conduca personalmente l'auto pubblica.

La licenza di esercizio rientra nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale qualora il coniuge non si sia avvalso delle facoltà indicate nel comma precedente, nonché al punto 1) del presente articolo, nei termini da tali disposizioni previsti.

4) Figli maggiorenni

I figli che all'atto della morte del titolare abbiano raggiunto il 18° anno d'età hanno facoltà entro 2 anni dal raggiungimento del 21° anno d'età di conseguire la licenza comunale di conducente ed esercitare personalmente ed effettivamente il servizio.

Nell'ipotesi di più figli, sarà consentita l'intestazione a nome di tutti, ma l'esercizio dovrà essere effettuato da uno solo di essi.

Qualora nessuno dei figli si sia avvalso di tale facoltà entro il periodo di tempo previsto dal 1° comma del presente articolo, la licenza rientra nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale.

5) Persone conviventi a carico

A - Per le persone conviventi a carico del titolare deceduto, abili a proficuo lavoro, che non siano coniuge o figli, si applicano le disposizioni previste per la categoria **Figli maggiorenni**.

B - Le persone conviventi e a carico del titolare deceduto, inabili a proficuo lavoro, che non siano coniuge o figli, hanno facoltà di chiedere - entro due anni dalla data del decesso del titolare - il trasferimento ad altro soggetto in possesso dei requisiti richiesti dal presente Regolamento.

La licenza d'esercizio rientra nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale qualora gli interessati non si siano avvalsi di tale facoltà nei termini previsti dal comma precedente.

Art.14

Esercizio temporaneo della licenza con guida personale a mezzo di altro conducente

Il titolare di licenza di esercizio con guida personale può avvalersi dell'opera di autisti muniti di licenza comunale di conducente, nei seguenti casi :

- 1) per motivi di salute, dopo il 15° giorno di malattia, sulla base di certificazione medica vistata dall'Ufficio Sanitario del Comune di residenza dell'interessato, per un periodo di tempo - comunque - non superiore a due anni. Per periodi di malattia non superiori a 15 giorni, è sufficiente un'idonea certificazione medica da inviare tempestivamente all'Ufficio della Vigilanza Urbana di Peschiera Borromeo ;
- 2) per maternità, in base a quanto disposto dalla Legge n.1204 del 30.12.1971 e successive modificazioni, relativamente ai periodi di tempo nei quali è assicurato alla puerpera il trattamento economico anche in misura ridotta ;
- 3) per sospensione temporanea della patente ;
- 4) per incarichi pubblici elettivi o sindacali per il periodo di un anno nel triennio, fermo restando che è da considerare giustificata l'interruzione del servizio per il periodo successivo fino al completamento del triennio ;
- 5) per i periodi di tempo previsti dagli artt.13 e 15 del presente Regolamento.

Al conducente che sostituisce, nei casi sopra elencati, il titolare della licenza d'esercizio con guida personale deve essere garantita, per tutto il periodo della sostituzione, la tutela assistenziale e previdenziale in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia, quale lavoratore subordinato.

Il rispetto degli obblighi assistenziali e previdenziali dovrà risultare dalla certificazione prevista dalla legge, da esibire all'Ufficio della Vigilanza Urbana di Peschiera Borromeo, rispettivamente all'inizio e al termine del periodo di sostituzione.

Art.14 bis Seconda guida

- 1 Nel caso in cui vengano istituiti turni integrativi da attivare con il secondo conducente, i titolari di licenza taxi possono avvalersi di un conducente che svolga l'attività con un turno aggiuntivo a quello del titolare in conformità alla normativa vigente.
- 2 Il secondo conducente deve essere in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 9 - comma 1, lettere b), c), d), e) ed g) - del presente regolamento.
- 3 Il rapporto di lavoro con il secondo conducente è regolato ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 21/1992 e nel rispetto di quanto contenuto nel D.Lgs. n. 234 del 19 novembre 2007. Il contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale dei lavoratori di categoria similari.
- 4 Il rapporto con il secondo conducente può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione o in base ad un contratto di associazione in partecipazione.
- 5 Il titolare della licenza taxi deve presentare al Comune la richiesta di attivazione della seconda guida. Tale richiesta deve contenere il nominativo del secondo conducente e la dichiarazione concernente il possesso dei requisiti prescritti da parte di quest'ultimo. Alla richiesta di autorizzazione devono essere allegati in copia:
 - a. Contratto di assunzione, a tempo determinato/indeterminato, secondo la disciplina vigente in materia di lavoro dipendente o assimilato o contratto di gestione o contratto di associazione in partecipazione, sottoscritto sia dal titolare che dal secondo conducente;
 - b. Posizione INAIL e INPS del secondo conducente.

Art.14 ter Collaborazione familiare

1. In conformità alla vigente normativa, i titolari di licenza taxi possono avvalersi nello svolgimento del servizio della collaborazione di familiari in numero non superiore a due, quali il coniuge, parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, purché iscritti nel ruolo provinciale dei conducenti ed in possesso dei requisiti prescritti all'art. 9 - comma 1, lettere b), c), d), e) ed g) - del presente Regolamento.
2. In deroga alla previsione dell'art. 9, comma 1 lettera g), possono svolgere l'attività quali collaboratori familiari quei soggetti occupati con contratto di lavoro a tempo parziale, nel rispetto delle norme vigenti in materia.
3. Il titolare della licenza taxi deve presentare al Comune la richiesta di attivazione della collaborazione familiare allegando la prescritta documentazione dalla quale risulti che il collaboratore sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti. L'elenco dei collaboratori deve essere allegato alla licenza in copia.
4. Il collaboratore familiare, per lo svolgimento del servizio taxi, ha l'obbligo di rispettare i turni e gli orari assegnati al titolare. Nel caso in cui vengano istituiti turni integrativi da attivare con il secondo conducente, i titolari di licenza taxi possono avvalersi del collaboratore familiare che svolga l'attività con un turno aggiuntivo a quello del titolare in conformità alla normativa vigente.
5. In occasione della visita di controllo annuale di cui all'art. 17 del presente Regolamento, il titolare dovrà autocertificare il permanere delle condizioni che legittimano la collaborazione. Il titolare è altresì tenuto a comunicare con tempestività le variazioni che al riguardo dovessero verificarsi nel corso dell'anno.

6. L'attività di tassista svolta in qualità di collaboratore familiare non fa maturare anzianità di servizio ai fini dell'assegnazione di licenza per concorso.
7. La mancanza di uno dei presupposti sopra indicati comporta l'immediata decadenza dell'autorizzazione."

Art.15

Casi particolari di trasferibilità della licenza con guida personale

Il titolare di licenza di esercizio con guida personale dichiarato permanentemente inidoneo alla guida di autopubbliche, può chiedere - entro due anni dal verificarsi di tale evento - di trasferire la licenza di esercizio a favore di altro soggetto, in possesso dei requisiti richiesti dal presente Regolamento, anche in deroga ai limiti di tempo stabiliti nell'ultimo comma dell'art.11.

Qualora l'interessato non si sia avvalso della facoltà indicata nel comma precedente, la licenza di esercizio rientra nella disponibilità dell'Amministrazione comunale.

CAPO III
DISCIPLINA E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art.16
Inizio del servizio

Il servizio deve iniziare - a pena di decadenza - entro 90 giorni dalla data di comunicazione :

- 1) dell'avvenuto rilascio della licenza ;
- 2) dell'avvenuta intestazione della licenza a favore di altro soggetto, secondo le norme contenute nel presente Regolamento ;

L'effettivo inizio del servizio è - in ogni caso - subordinato :

- 1) alla presentazione alla Vigilanza Urbana - Ufficio Traffico e Viabilità - della documentazione comprovante l'osservanza di quanto disposto dall'art.7 ;
- 2) alla visita di controllo dell'autovettura adibita a servizio pubblico da piazza.

Art.17
Visita di controllo

Prima di iniziare il servizio e successivamente una volta all'anno, le autovetture da piazza devono essere sottoposte a visita di controllo presso la Vigilanza Urbana - Ufficio Traffico e Viabilità, per l'accertamento :

- 1) della rispondenza dell'autopubblica alle caratteristiche stabilite dall'Amministrazione Comunale ;
- 2) dell'adempimento, da parte del titolare della licenza, di tutte le prescrizioni in materia.

L'Amministrazione Comunale può disporre - in qualsiasi tempo - visite straordinarie di controllo.

A richiesta dell'Assessore ai Trasporti, Traffico e Viabilità il titolare della licenza è tenuto a presentare l'autopubblica per controlli o collaudo presso l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione.

Art.18
Modalità per le visite di controllo

Le visite di controllo hanno luogo nella località, nel giorno e nell'ora che verranno - di volta in volta - tempestivamente comunicati ai titolari delle licenze di esercizio.

Possono accedere nei luoghi adibiti alla visita soltanto i titolari della licenza d'esercizio e i conducenti delle autopubbliche da sottoporre alla visita stessa.

Gli autoveicoli devono essere presentati puliti, in ordine sia nella carrozzeria che negli organi meccanici e muniti di tutti i documenti e gli accessori prescritti dalle vigenti disposizioni in materia.

Ai titolari di licenza d'esercizio è consentito di farsi rappresentare, con delega scritta, da persone di fiducia in possesso di licenza di conducente.

Alle autovetture ritenute idonee, verranno applicati gli appositi contrassegni e, sulla licenza d'esercizio, verrà applicato il timbro comprovante l'avvenuta visita.

Alle autovetture non ritenute idonee verrà rilasciato un permesso provvisorio di circolazione - la cui durata viene stabilita di volta in volta - nel caso di riscontrati danni riparabili alla carrozzeria o alle parti meccaniche, ovvero per non gravi inosservanze alle norme previste dal presente Regolamento verranno tolti e ritirati gli appositi contrassegni comunali e la licenza di esercizio, nel caso di riscontrati gravi danni alla carrozzeria o alle parti meccaniche, ovvero per gravi inosservanze alle norme previste dal presente Regolamento. In quest'ultimo caso e in tutte le ipotesi in cui l'autovettura richieda un periodo di fermo per riparazioni superiore a tre giorni, può essere eccezionalmente consentito al titolare di licenza di esercizio di svolgere la propria attività abbinando la licenza di autopubblica in turno diverso da

quello nel quale questa viene già utilizzata. L'abbinamento non può, comunque, avere una data superiore a 30 giorni nel corso di un anno.

Art.19

Località di parcheggio delle autopubbliche fuori servizio

I titolari di licenze d'esercizio hanno l'obbligo di comunicare alla Vigilanza Urbana - Ufficio Traffico e Viabilità - la località ove viene abitualmente parcheggiata l'autopubblica quando è fuori servizio.

Art.20

Turni di servizio degli autoveicoli e dei conducenti - Ferie e riposi settimanali

L'Assessore ai Trasporti - Traffico e Viabilità, sentita la Commissione di cui all'art.4, determina l'orario del servizio diurno e notturno, i turni ed il numero delle autovetture per ogni turno.

I titolari di licenze di esercizio sono responsabili dell'osservanza dei turni di servizio.

Art.21

Autovetture in circolazione

Durante il servizio le autopubbliche devono essere sempre munite della licenza di esercizio, della cedola

e degli altri documenti di circolazione richiesti dalla legge e dal presente Regolamento.

I conducenti delle autopubbliche in servizio devono essere sempre munite della licenza di conducente.

Il servizio è svolto in nome e per conto dei titolari delle licenze di esercizio, ferma restando la responsabilità personale dei singoli conducenti.

Sulla cedola mensile di servizio devono essere segnati: il numero di matricola dell'autoveicolo, il turno, il nome e cognome del conducente, il numero di matricola del tassametro ed i giorni in cui il servizio viene effettuato.

Le cedole di servizio, firmate dal conducente, devono essere conservate presso il titolare della licenza di esercizio per almeno due anni, a disposizione della Vigilanza Urbana - Traffico e Viabilità.

Art.22

Stazionamento delle autopubbliche in turno di servizio

La sosta delle autopubbliche in turno di servizio deve avvenire negli appositi posteggi e nel numero massimo consentito dalla segnaletica orizzontale tracciata a delimitazione dei posteggi stessi.

In ogni posteggio le autovetture debbono allinearsi una dietro l'altra nell'ordine di arrivo ed avanzare a misura che quelle precedenti lascino disponibile il posto.

L'utente del servizio è comunque libero di scegliere il veicolo, indipendentemente dalla posizione del veicolo stesso nel parcheggio.

E' proibito ai conducenti, in attesa nei posteggi, di allontanarsi dall'autovettura.

Art.23

Posteggi e turni di servizio delle autovetture

I posteggi sono fissati come segue: gli esercenti con posteggio all'Aeroporto Forlanini si alterneranno a turni con gli esercenti con posteggio negli altri luoghi sopra elencati del territorio comunale.

La rotazione dei posteggi fissi sopra elencati avverrà a turni, predisposti dall'Autorità Comunale, fra tutti gli esercenti tassisti.

Le località stabilite per lo stazionamento delle autovetture da piazza possono essere variate con ordinanza del Sindaco.

Le località di stazionamento, gli orari del servizio diurno e notturno, il numero delle autovetture autorizzate alla sosta, i turni fra taxi ed ogni altra norma necessaria per disciplinare la successione regolare dei turni, verranno stabilite, anno per anno, con ordinanza del Sindaco.

I titolari di licenza di esercizio sono responsabili dell'osservanza, da parte dei conducenti, dei turni di servizio.

Art. 24 Tariffe

La Giunta determina le tariffe e le condizioni di trasporto.

Le tariffe e le condizioni di trasporto devono essere esposte all'interno dell'autovettura secondo le prescrizioni del vigente Regolamento Comunale delle caratteristiche dei taxi.

A disposizione degli utenti deve essere, altresì, tenuto nelle auto pubbliche un estratto delle norme principali del presente Regolamento.

Art. 25 Tassametro

Le autopubbliche devono essere munite di tassametro di tipo approvato dalla Giunta Municipale.

Il tassametro è regolato secondo le tariffe stabilite ai sensi del precedente articolo e viene sigillato dall'apposito ufficio che verrà indicato dal Comune.

Gli interventi sul tassametro sono consentiti solo alla presenza del personale preposto a tale incombenza.

Le autopubbliche devono essere munite di apparecchiature luminose che segnalino automaticamente durante la notte gli scatti del tassametro, secondo le prescrizioni che verranno, in proposito, emanate dall'Amministrazione Comunale.

Il proprietario dell'autovettura ed il conducente sono responsabili in solido del regolare funzionamento del tassametro.

Art. 26 Richieste di servizio - Obblighi e facoltà del conducente

I conducenti delle autopubbliche da piazza hanno l'obbligo di aderire, in qualsiasi località del territorio comunale si trovi l'autovettura in turno, alla richiesta di trasporto da parte di qualsiasi persona, purché il numero dei richiedenti il servizio non sia superiore al massimo indicato nella carta di circolazione dell'autovettura.

Sull'autopubblica in turno - quando non sia stato richiesto il servizio - deve essere esposta in maniera ben visibile la bandierina con la scritta "Libero".

Il servizio richiesto da organi di polizia, ovvero da chiunque per soccorrere persone ferite o colte da malore, è obbligatorio, e in caso di mancato pagamento del prezzo della corsa da parte del richiedente, interverrà l'Amministrazione Comunale, salvo rivalsa.

L'utente del servizio ha diritto di trattenerne l'autopubblica a propria disposizione per un tempo non eccedente i 60 minuti. In tal caso l'utente deve pagare subito il prezzo della corsa già effettuata e anticipare, a titolo di cauzione, una somma corrispondente alla tariffa stabilita per 60 minuti di fermata.

Del deposito cauzionale dovrà essere rilasciata apposita ricevuta, firmata dal conducente, con indicazione del numero civico dell'autovettura, del giorno, dell'ora e del luogo in cui è stata richiesta l'attesa.

Scaduto inutilmente predetto termine, l'autopubblica è libera e deve allontanarsi dal luogo dell'attesa per riprendere il normale servizio.

E' obbligatorio il trasporto - insieme con i passeggeri - soltanto di valigie o colli non eccessivamente ingombranti o che comunque possono essere trasportati senza che l'autovettura si deteriori o insudici.

E' obbligatorio il trasporto degli sci e dei cani-guida per ciechi.

Il conducente ha facoltà di rifiutare le richieste di servizio effettuate:

- 1) da persone in stato di ubriachezza non accompagnate;
- 2) da bambini non accompagnati ;
- 3) da persone con animali domestici di qualsiasi specie ;
- 4) quando sussistono gravi e comprovati motivi.

Art.27

Autopubbliche fuori servizio

Le autopubbliche da piazza sono considerate fuori servizio quando:

- 1) non siano di turno ;
- 2) avvengano guasti all'autovettura, ovvero il tassametro non funzioni o funzioni irregolarmente;
- 3) vengano ritirati - durante il turno - i documenti prescritti dalle disposizioni di legge o dal presente Regolamento per l'espletamento del servizio.

Le autopubbliche fuori servizio devono esporre in maniera ben visibile la targhetta recante la scritta "Fuori servizio".

Quando l'autopubblica è fuori servizio non può fare alcuna corsa da qualsiasi persona richiesta, ad eccezione delle ipotesi previste dal terzo comma dell'articolo precedente.

Nel caso di rottura del tassametro a corsa iniziata l'utente può chiedere di essere condotto a destinazione ed in tal caso il prezzo del servizio, dal momento in cui si verifica il guasto, viene concordato tra le parti sulla base delle tariffe vigenti, in relazione al percorso ancora da compiere.

In caso di contestazione la somma richiesta dal conducente deve essere versata allo stesso, a titolo di deposito, in attesa delle decisioni che, al riguardo, verranno adottate da parte dell'Assessore ai Trasporti Traffico e Viabilità.

Del deposito dovrà essere rilasciata apposita ricevuta , riportante tutte le indicazioni necessarie per dirimere la controversia.

Le autopubbliche fuori servizio possono essere adibite ad uso familiare anche con eventuale traino, previo aggiornamento della carta di circolazione.

Art. 28

Prezzo del servizio e diritto al pagamento

Il prezzo del servizio è quello indicato dal tassametro e comprende il prezzo della corsa e dei supplementi tariffari stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

L'utente non è tenuto a pagare il prezzo del servizio se il tassametro non sia stato messo regolarmente in funzione.

A richiesta del passeggero, il conducente deve rilasciare ricevuta firmata del prezzo della corsa, del giorno e dell'ora in cui è terminata.

In caso di contestazione, la somma richiesta dal conducente deve essere versata allo stesso, a titolo di deposito, in attesa della decisione che al riguardo verranno adottate da parte dell'Assessore ai Trasporti Traffico e Viabilità.

CAPO IV LICENZE COMUNALI DI CONDUCENTE

Art.29 Condizioni per il rilascio della licenza di conducente

Per conseguire la licenza comunale di conducente, il richiedente deve essere in possesso dei requisiti previsti dalle lettere b), c), d), e), g), dell'art.9 del presente Regolamento.

Nella ipotesi in cui il richiedente sia già stato in passato titolare di licenza di conducente, revocata o dichiarata, decaduta per perdita dei requisiti di cui alle lettere c), d) del precitato art.9, l'istanza per il conseguimento di una nuova licenza di conducente non potrà essere presentata se non dopo il decorso di un quinquennio dalla data dell'intervenuta revoca o decadenza.

Il richiedente inoltre deve :

- 1) essere in possesso della patente e dei documenti richiesti per la guida di autovettura in servizio da piazza ;
- 2) essere in possesso del certificato di iscrizione nel registro dei mestieri ambulanti, a' sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia ;
- 3) dimostrare di conoscere - attraverso una prova di idoneità - le norme del presente Regolamento, la topografia e la toponomastica del Comune.
- 4) l'accertamento dell'idoneità è demandata ad un'apposita Commissione costituita tra i membri della Commissione Comunale Consultiva, con provvedimento dell'Assessore ai Trasporti Traffico e Viabilità.

In caso di esito negativo della suddetta prova, il richiedente viene riconvocato, non prima di 30 giorni.

Nell'ipotesi in cui anche la seconda prova abbia esito negativo, il richiedente potrà presentare una nuova istanza scritta per conseguire la licenza di conducente non prima del decorso di un anno.

Art.30 Condizioni per il rilascio della licenza di conducente

La licenza di conducente viene rilasciata, previa esibizione da parte del richiedente alla Vigilanza Urbana Ufficio Traffico e Viabilità, della certificazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti al primo comma del precedente articolo.

La prova di idoneità ai fini del rilascio della licenza di conducente ha validità di due anni.

Art. 31 Rinnovo della prova di idoneità

All'atto della vidimazione annuale della licenza di conducente, ovvero in qualsiasi altro momento, l'Assessore ai Trasporti Traffico e Viabilità, ha facoltà di prescrivere che i singoli conducenti siano sottoposti alla prova di idoneità dall'art.29.

Art. 32 Cambio di indirizzo

Il titolare di licenza di conducente ha l'obbligo di comunicare, entro il termine di giorni 15, le variazioni di indirizzo alla Vigilanza Urbana Ufficio Traffico e Viabilità.

CAPO V COMPORAMENTO IN SERVIZIO DEI CONDUCENTI

Art. 33 Doveri dei conducenti in servizio

I conducenti di auto pubbliche in servizio hanno l'obbligo :

- 1) di vestire decorosamente ;
- 2) di tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nei confronti di chiunque;
- 3) di essere provvisti di una guida aggiornata delle vie e piazze comprese nel territorio comunale ;
- 4) di osservare le norme di servizio emanate dall'Amministrazione Comunale, gli ordini e le istruzioni impartiti dalla Vigilanza Urbana , nonché tutte le disposizioni di leggi e regolamenti vigenti in materia.

Art. 34 Atti vietati ai conducenti

Ai conducenti delle autopubbliche in servizio è vietato:

- 1) ammettere nell'autovettura persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio, se non con il consenso di queste ultime. In tale ipotesi la corsa deve, comunque, considerarsi unica ai fini del pagamento ;
- 2) tenere nell'autovettura persone, animali o cose che non abbiano attinenza con il servizio;
- 3) adibire l'autovettura alla vendita od esposizione di merce ed a qualsiasi altro uso diverso da quello da piazza, anche se a scopo di beneficenza;
- 4) interrompere il turno di servizio o la corsa, eccettuati i casi di forza maggiore, ovvero le previsioni di forza maggiore, ovvero le previsioni di cui agli articoli 26 - 3° comma e 39 - 2° comma;
- 5) pretendere compensi oltre il prezzo segnato sul tassametro ed i supplementi dovuti.

Art. 35 Obblighi dei conducenti all'inizio della corsa

I conducenti di autopubbliche in servizio devono, all'inizio della corsa :

- 1) abbassare la bandierina ed assicurarsi che il Tassametro funzioni regolarmente ;
- 2) avvertire immediatamente l'utente dei supplementi di tariffa applicabili;
- 3) aiutare a salire le persone e caricare i bagagli di cui è consentito il trasporto.

Art. 36 Obblighi dei conducenti durante la corsa

I conducenti di autopubbliche in servizio devono, durante la corsa:

- 1) mantenere in funzione il tassametro e controllare il suo regolare funzionamento;

- 2) avvertire immediatamente l'utente dei supplementi di tariffa non appena sorga il diritto di applicarli;
- 3) effettuare il percorso più breve per recarsi al luogo indicato, salvo che l'utente non chieda di seguire un percorso diverso;
- 4) far constatare all'utente la cifra indicata dal tassametro all'atto di uscire dai confini del Comune di Peschiera Borromeo ;
- 5) ultimare la corsa anche se, nel frattempo, è scaduto il turno.

Art. 37

Obblighi dei conducenti al termine della corsa

I conducenti di autopubbliche in servizio devono al termine della corsa:

- 1) far prendere visione all'utente del prezzo della corsa e, quindi, azzerare il tassametro ;
- 2) aiutare a scendere le persone e scaricare i bagagli ;
- 3) accertare che l'utente non abbia dimenticato o smarrito alcun oggetto all'interno dell'autovettura.

Nell'ipotesi in cui vengano reperiti oggetti che non sia possibile restituire immediatamente, i conducenti hanno l'obbligo di consegnarli al più presto all'Ufficio Comunale o della Vigilanza Urbana.

CAPO VI
UTENTI DEL SERVIZIO

Art. 38
Doveri degli utenti del servizio

Gli utenti del servizio devono sempre tenere un comportamento corretto nei confronti del conducente dell'autopubblica e, al termine della corsa, pagarne l'ammontare.

Art. 39
Atti vietati agli utenti del servizio

Agli utenti del servizio è vietato :

- 1) aprire la portiera dell'autovettura verso la corsia di scorrimento;
- 2) insudiciare o danneggiare l'autovettura o le sue apparecchiature;
- 3) distribuire oggetti a scopo di pubblicità, distribuire o vendere oggetti anche a scopo di beneficenza ;
- 4) fare schiamazzi o rumori molesti ;
- 5) fumare nelle autovetture nelle quali sia esposto il cartello con il relativo divieto.

L'inosservanza dei predetti divieti o dei doveri di cui all'art.38, dà diritto al conducente di interrompere immediatamente la corsa, fermo restando l'obbligo per il passeggero di corrispondere la somma fino a quel momento indicata dal tassametro ed i supplementi dovuti.

CAPO VII
RITIRO DEI CONTRASSEGNI E DELLE LICENZE

Art.40
Ritiro dei contrassegni e della licenza di esercizio

Gli incaricati della sorveglianza devono ritirare la licenza di esercizio quando accertino che l'autopubblica circola durante il servizio :

- 1) sprovvista dei contrassegni oppure quando gli stessi risultino scaduti o alterati ;
- 2) con licenza comunale d'esercizio sospesa, dichiarata decaduta o non vidimata ;
- 3) guidata da persona priva della licenza comunale di conducente, ovvero con licenza di conducente sospesa, revocata, dichiarata decaduta o non vidimata. In quest'ultimo caso dovrà essere ritirata anche la licenza di conducente.

Art.41
Ritiro cautelativo della licenza di conducente

L'Assessore alla Vigilanza Urbana, Trasporti e Traffico, quando abbia fondati motivi di ritenere che il titolare di licenza comunale di conducente non sia nelle condizioni di idoneità psicofisiche previste dalla legge per condurre autovetture in servizio pubblico da piazza, provvederà immediatamente :

- 1) al ritiro, in via cautelativa, della licenza comunale di conducente ;
- 2) ad informare la Prefettura e l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e Trasporti e Viabilità, in attesa delle decisioni degli uffici interessati.

**CAPO VIII
SANZIONI**

Art.42

Sospensione della licenza di esercizio e di conducente

Indipendentemente dalle sanzioni pecuniarie da applicarsi per infrazioni a norme del presente Regolamento, è facoltà del Sindaco, previo parere dell'apposita commissione come previsto dall'art.4 del presente Regolamento, sospendere la licenza di esercizio e/o di conducente per un periodo di tempo massimo di 60 giorni.

La durata della sospensione verrà determinata in rapporto alla gravità della sospensione verrà determinata in rapporto alla gravità dell'infrazione commessa ed alla recidiva.

L'inottemperanza al provvedimento di sospensione entro il termine prefisso comporterà l'instaurazione di ulteriore procedimento disciplinare nei confronti del titolare di licenza di esercizio e/o di conducente in questione.

Art.43

Sospensione cautelare della licenza di esercizio

Nei confronti del titolare di licenza di esercizio, sottoposto a provvedimenti penali restrittivi della libertà personale, il Sindaco dispone la sospensione cautelare della licenza.

Per gravi e giustificati motivi familiari durante la sospensione cautelare può essere consentito, sentita la Commissione di cui all'art.4 del presente Regolamento, l'esercizio provvisorio della licenza tramite altro soggetto.

Art.44

Revoca della licenza di esercizio

Il Consiglio Comunale, sentita la Commissione di cui all'art.4 del presente Regolamento, può revocare la licenza di esercizio nei confronti del titolare che :

- 1) abbia riportato nell'ultimo quinquennio sanzioni della sospensione della licenza di esercizio della durata complessiva superiore a 60 giorni o, se per un tempo inferiore, dopo tre sospensioni ;
- 2) non abbia ottemperato all'obbligo di presentare l'autopubblica a visita di controllo, dopo il secondo invito ;
- 3) abbia interrotto il servizio senza giustificati motivi per un rilevante periodo di tempo ;
- 4) abbia destinato l'autovettura ad un uso diverso da quello di autopubblica da piazza ;
- 5) abbia rimosso o effettuato interventi sul tassametro senza aver ottemperato alle prescrizioni di cui al terzo comma dell'art.25.

Art.45

Revoca della licenza di conducente

Il Consiglio Comunale, sentita la Commissione di cui all'art.4 del presente Regolamento, può disporre la revoca della licenza di conducente nelle ipotesi previste dai punti 1), 4) e 5) del precedente articolo.

Art.46

Decadenza della licenza di esercizio

Il Consiglio Comunale, sentita la Commissione di cui all'art.4 del presente Regolamento, dichiara la decadenza della licenza di esercizio nei seguenti casi :

- 1) perdita dei requisiti di cui all'art.9, lettere b), c), d), e) e g) ;
- 2) gestione della licenza al di fuori delle forme previste nel presente Regolamento ;
- 3) mancato inizio del servizio nel termine di 90 giorni stabiliti dall'art.16.

Art.47

Decadenza della licenza di conducente

Il Consiglio Comunale, sentita la Commissione di cui all'art.4 del presente Regolamento, dichiara la decadenza della licenza di conducente quando il titolare abbia perso i requisiti richiesti per la sua titolarità.

Art.48

Effetti della revoca e della decadenza della licenza di conducente

La licenza comunale di esercizio o di conducente dichiarata decaduta o revocata è inefficace a tutti gli effetti dalla data di notificazione del relativo provvedimento.

**CAPO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

**Art.49
Priorità assegnazione licenze di esercizio ai titolari
delle 38 autorizzazioni provvisorie**

In sede di prima applicazione del presente Regolamento i titolari delle 38 (trentotto) autorizzazioni provvisorie di cui alle ordinanze n8 del 15.06.1977, n.29 del 31.12.1977 e n.2 del 05.03.1980, emesse congiuntamente dai Sindaci di Segrate e Peschiera Borromeo, hanno priorità in deroga agli artt.9 e 10 del presente Regolamento, nell'assegnazione delle licenze di esercizio delle autovetture da piazza, a condizione che, entro 30 giorni dalla notifica all'interessato dell'entrata in vigore del presente Regolamento :

- 1) ne facciano espressa personale domanda, stesa su carta legale, al Sindaco del Comune di Peschiera Borromeo ;
- 2) rinuncino alle licenze di autonoleggio da rimessa in loro possesso, rilasciata da altro Comune.

Il rilascio della nuova licenza di esercizio è subordinato alla consegna alla Vigilanza Urbana Traffico e Viabilità di Peschiera Borromeo, della licenza di cui al punto 2) del presente articolo.

**Art.50
Casi particolari di trasferibilità**

I titolari di licenza singola che, all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento, siano autorizzati alla sostituzione permanente alla guida in quanto ultrasessantenni, dichiarati permanentemente inidonei alla guida di autopubbliche, o eredi senza obbligo della guida personale, hanno facoltà di chiedere, entro il termine massimo di tre anni a partire dalla predetta data di entrata in vigore del Regolamento, il trasferimento della licenza in favore di altro soggetto in possesso dei requisiti prescritti.

Qualora i suddetti titolari non si siano avvalsi della facoltà prevista nel precedente comma, nei termini e alle condizioni ivi indicate, la licenza di esercizio rientra nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale.

CAPO X
DISPOSIZIONI FINALI

Art.51
Perentorietà dei termini

Tutti i termini indicati nel presente Regolamento sono stabiliti a pena di decadenza.

Art.52
Licenza di esercizio di autopubblica di scorta

Viene istituita una licenza di esercizio di autopubblica "di scorta". L'assegnatario dovrà allestire ed immatricolare ad uso pubblico, entro il termine di un anno dalla data di comunicazione dell'assegnazione a pena di decadenza, un'autovettura corrispondente alla licenza di scorta assegnata.

Il numero delle autopubbliche in circolazione, comprensivo di quella di scorta, non dovrà mai superare il numero delle licenze taxi rilasciate dal Comune di Peschiera Borromeo.

L'inosservanza di tale disposizione comporta la decadenza immediata ad ogni effetto di regolamento e di legge, senza preventiva dichiarazione in tal senso del Consiglio Comunale, della licenza "di scorta" assegnata.

L'utilizzazione dell'autopubblica di scorta di cui alla concessione, dovrà avere carattere gratuito, le riparazioni per le quali la sostituzione è richiesta dovranno essere di durata non inferiore a giorni tre, il taxi di scorta dovrà essere coperto di assicurazione secondo le vigenti prescrizioni di legge e secondo il regolamento.

Il taxi di scorta dovrà in ogni modo essere tenuto in stato di perfetta manutenzione ed efficienza e presentato prima dell'inizio del servizio e, successivamente, una volta all'anno a visita di controllo, così come stabilisce il vigente Regolamento Comunale per il Servizio Taxi.